

Avvocati - Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 373 del 21 ottobre 2024

L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi - I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - L'adempimento tardivo dell'obbligazione non estingue ex tunc l'illecito per violazione dell'art. 64 cdf - Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare **I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti**

La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell'espletamento dell'attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell'incolpato.

L'adempimento tardivo dell'obbligazione non estingue ex tunc l'illecito per violazione dell'art. 64 cdf

L'illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall'entità del danno subito dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell'intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge. Conseguentemente, l'adempimento tardivo dell'obbligazione non "scrimina" la violazione dell'art. 64 cdf ("Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi") ma può eventualmente incidere solo sulla misura della relativa sanzione.

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze influenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

Il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense.

Avvocati - Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 373 del 21 ottobre 2024

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 373 del 21 ottobre 2024